



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

I ricorrenti agiscono in relazione a due buoni fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P, entrambi del valore di £ 2.000.000, emessi il 29/09/1986 successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e da loro portato a rimborso nel 2018.

Per l'emissione dei predetti titoli venivano utilizzati i moduli cartacei della precedente serie P sul quale veniva apposto sul fronte un timbro con la dicitura "serie Q/P" e sul retro un timbro recante i nuovi rendimenti per scaglioni fino al 20° anno mentre i rendimenti dell'ultimo decennio rimanevano invariati.

In sede di riscossione, tuttavia, l'intermediario riconosceva al ricorrente una somma calcolata sulla base dei rendimenti della serie Q anche con riferimento agli interessi maturati dal 21° al 30° anno applicando il tasso di interesse del 12%. In questo modo disattendeva l'indicazione contenuta nella tabella stampigliata sul retro del titolo sulla quale si era ingenerato l'affidamento del cliente e che prevedeva un rendimento pari a "lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Pertanto, insoddisfatti dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase di reclamo, domandano il pagamento degli ulteriori interessi come indicato sul retro dei titoli.

L'intermediario costituitosi precisa che i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; la tabella dei rendimenti, allegata al decreto indicava i saggi di



interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%).

Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Il Decreto citato, inoltre, all'art. 5 ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P"- scelta derivante dalle esigenze finanziarie del Paese - sui cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Il titolo, oggetto di ricorso, appartiene alla serie "Q" ed è stato rilasciato, utilizzando il modulo della precedente serie (P) e presenta due timbri: uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione.

La resistente, inoltre, ritiene di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi i timbri come evidenziato, e alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate.

Rappresenta, inoltre, che la correttezza del suo comportamento è stata riconosciuta dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768) e dai giudici di merito (e allega diverse sentenze in tal senso) e, in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/19, il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986 (poiché pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, ha assolto pienamente, ha chiarito la Corte Costituzionale, la fisiologica funzione di realizzare la piena ed effettiva della materia, agevolmente conosciuta e conoscibile (Corte Costituzionale Sentenza 26 febbraio 2020).

Ritiene pertanto, infondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q").

La convenuta fa presente che le numerose decisioni dell'ABF nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli dei buoni della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed interessi) che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni. Il D.M. 13.6.1986 stabilisce che sul modulo della serie "P" venga apposto un timbro che riporti "i nuovi tassi" e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M.); il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie "P" per il rilascio di buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla



veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Precisa, altresì, che non sarebbe applicabile il principio del legittimo affidamento - espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/07 - sulle condizioni presenti sul titolo per diverse ragioni. In primo luogo le tabelle originariamente stampate sui titoli appartenenti alla precedente serie "P" e quelle presenti nel D.M. 13.6.1986 si compongono di due sezioni ben distinte: la prima sulla sinistra, nella quale vengono indicati i (quattro) tassi di interesse da applicare all'intero periodo trentennale di durata del buono; la seconda, nella quale sono riportate "le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi" che non sono espresse in misura percentuale ma in valori assoluti. In tal senso appare inequivocabile, a suo dire, quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 13.6.1986 che distingue esplicitamente i saggi di interesse espressi in misura percentuale, di cui al primo comma, dalle somme dovute al cliente all'atto del rimborso dei buoni, di cui al secondo comma.

La recente posizione della Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 3963/2019), inoltre, sarebbe nel senso di ritenere che - in applicazione del D.P.R. n. 156/1973 - la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche intervenute mediante decreti ministeriali e relativi ai tassi di interesse è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del sottoscrittore, così come condiviso anche dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 2.10.2019 in cui si legge che i buoni hanno "...la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019 n. 3963)...senza incorporare alcun diritto cartolare..." con la conseguente assenza di rilievo della "letteralità" rispetto ai titoli di credito. In quanto meri titoli di legittimazione, prevalgono sul loro tenore letterale le determinazioni ministeriali in tema di interessi il cui carattere di imperio è ormai indubbio (cfr. art. 1339 c.c.; così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Cass. SS.UU. n.13979/2007 e Cass. n. 27809/2005).

La sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza.

Chiede pertanto che il Collegio non accolga il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi postali serie Q/P, emessi nel settembre 1987, in relazione ai quali la parte ricorrente, per il periodo dal 21° anno al 30° anno dalla loro emissione, chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi.

Al riguardo, occorre osservare che si tratta di titoli emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, ma utilizzando il modulo cartaceo della serie P come emerge anche dalla stampigliatura originale sul fronte e sul retro del titolo, ove nella tabella a stampa sono anche indicati i rendimenti più vantaggiosi previsti per tale serie.

Sovrapposto a tale ultima stampigliatura appare un timbro recante la dicitura "serie Q/P, in relazione alla quale i tassi di rendimento sino al 20° anno sono meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P.



Si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte dei titoli risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura “serie Q/P”, sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai n. 2 titoli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO